



Verbale dell'Assemblea ordinaria dei Soci della
Associazione Coro e Orchestra Desiderio da Settignano
Auditorium della Scuola Dino Compagni a Firenze

28 marzo 2023

L'assemblea è stata convocata alle 19.45 di oggi dal Presidente, con avviso debitamente inviato ai soci per email e per Whatsapp, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Variazione dell'art.24 dello statuto vigente
2. Approvazione del bilancio consuntivo 2022 e preventivo 2023
3. Varie ed eventuali

L'assemblea inizia alle 20 dopo il conteggio dei soci presenti e delle deleghe.
Sono presenti all'assemblea 78 su 103 soci di cui 10 per delega valida.

Il Presidente apre rapidamente i lavori iniziando con il ringraziamento a tutti i soci e socie convenute e spiega i motivi di questa assemblea ordinaria, purtroppo compressa come tempi dalla successiva importante prova musicale.

Auspica momenti di maggiore convivialità e passa rapidamente al primo punto all'OdG.

Punto 1

Essendo i soci presenti in persona o per delega in numero di 78/103, la maggioranza di $\frac{3}{4}$ dei soci è raggiunta: di conseguenza l'assemblea ha titolo per la modifica statutaria del punto in discussione.

Il presidente spiega la norma dello Statuto che va modificata (art24); seguendo le indicazioni fornite da organi di consulenza di associazioni del Terzo Settore, occorre rimuovere l'opzione di cooptazione dalla base sociale per il Consiglio Direttivo nel caso di mancanza di uno o più dei suoi membri.

Per la precisione si legge e approva la modifica dell'articolo 24 dello statuto riportando il testo attuale e quello modificato (in neretto corsivo).

Testo attuale da modificare:

Art. 24 - Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Il Consiglio è convocato dal Presidente con lettera, anche recapitata a mano, almeno cinque giorni prima della data prescelta ed anche tramite invio i e-mail ai componenti, sempre nello stesso termine di almeno cinque giorni prima della data prescelta.

La convocazione deve essere accompagnata dall'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. La comunicazione del Presidente e le riunioni del Consiglio Direttivo possono anche svolgersi per via elettronica e/o multimediale.

Qualora, durante il mandato, vengano a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio Direttivo, essi verranno sostituiti dal Consiglio mediante cooptazione di uno dei soci.

I nuovi componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per il tempo corrispondente a quello mancante all'ordinaria scadenza del Consiglio e sono rieleggibili.

Nuovo testo da approvare:

Art. 24 - Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Il Consiglio è convocato dal Presidente con lettera, anche recapitata a mano, almeno cinque giorni prima della data prescelta ed anche tramite invio i e-mail ai componenti, sempre nello stesso termine di almeno cinque giorni prima della data prescelta.

La convocazione deve essere accompagnata dall'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. La comunicazione del Presidente e le riunioni del Consiglio Direttivo possono anche svolgersi per via elettronica e/o multimediale.

"Qualora, durante il mandato, vengano a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio Direttivo, si attingerà dalla lista dei non eletti. Quando quella lista è esaurita, il Presidente indice l'Assemblea per l'elezione dei Componenti il Consiglio Direttivo mancanti, i quali restano in carica per il tempo corrispondente a quello mancante all'ordinaria scadenza del Consiglio e sono rieleggibili."

I nuovi componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per il tempo corrispondente a quello mancante all'ordinaria scadenza del Consiglio e sono rieleggibili.

La modifica dello statuto è approvata con 77 voti a favore e un astenuto.

Punto 2 "OMISSIS..."

L'assemblea è tolta alle 20.30 non essendo stata proposta nessuna varia né eventuale. Fanno parte integrante del presente verbale, la lettera di convocazione, il bilancio 2022 e la lista autografa dei soci presenti con specifica delle deleghe (pure esse allegate).

Il presidente
Moreno Pandolfi



Il segretario
Giovanni Casini



Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 19 APR. 2023
N. 1822 ESATTEURO AL DIRETTORE

1822

IL DIRETTORE

ATTO DI INTEGRAZIONE DELLO STATUTO COME PREVISTO DAL DECRETO
LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017 N. 317
DELL'ASSOCIAZIONE
"CORO E ORCHESTRA DESIDERIO DA SETTIGNANO APS fondata da Johanna Knauf"

TITOLO PRIMO
Denominazione - Sede - Finalità - Durata

Art. 1 - L'associazione costituitasi con atto del 23.11.1993 registrato a Firenze atti civili repertorio 28984 fascicolo 5895 il 1 luglio 2003, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, è denominata da ora in avanti "CORO E ORCHESTRA DESIDERIO DA SETTIGNANO APS fondata da Johanna Knauf", di seguito "associazione", con sede in Firenze, località Settignano, via San Romano n. 56.

L'utilizzo dell'acronimo APS è subordinato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 2 - L'Associazione, che è apolitica ed apartitica e senza scopo di lucro, ha per fine la promozione, la pratica, lo sviluppo e la diffusione di attività culturali nel campo musicale ed artistico in genere, intese come mezzo di solidarietà sociale per la formazione psichica e morale dei soci.

L'associazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare, l'Associazione intende promuovere attività culturali:

- che diano spazio alle capacità espressive di tutti, a tutti i livelli, sia amatoriali che professionali, senza competizione tra i partecipanti;
- che esprimano creatività vitale e gioiosa;
- che promuovano rispetto, amicizia e amore fra tutti gli esseri umani;
- che mettano in luce la bellezza degli esseri umani, delle loro creazioni e della natura in tutte le sue manifestazioni.

L'Associazione intende:

- a) raggruppare e riunire persone appassionate di canto corale, di musica strumentale e di altre manifestazioni artistiche e culturali;
- b) contribuire alla loro istruzione e formazione;
- c) favorire e sviluppare lo studio e la conoscenza della musica e di altre espressioni artistiche;
- d) promuovere iniziative atte a rendere accessibile la cultura musicale ed artistica in genere;
- e) favorire rapporti interculturali tra la musica ed altre discipline artistiche.
- f) promuovere lo spettacolo dal vivo.

L'associazione non dispone limitazioni sulle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

4

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 - La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO SECONDO

Soci

Art. 4 - Il numero dei soci è illimitato *ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.*

Art. 5 - I soci si dividono in fondatori, sostenitori e ordinari.

Sono soci fondatori i sottoscrittori dell'atto costitutivo dell'Associazione e quindi i signori Johanna Elisabeth Knauf, Anna Debenedetti e Arturo Baldassini.

Sono soci sostenitori quelle persone fisiche *nonché quegli Enti del terzo settore o senza scopo di lucro* che, con proprio atto indirizzato al Presidente, decidano di sostenere finanziariamente, anche attraverso l'erogazione gratuita di servizi, l'attività dell'Associazione.

La qualifica di socio sostenitore viene attribuita dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.

I soci sostenitori sono esonerati dal pagamento della quota associativa.

Tutti gli altri sono soci ordinari.

Art. 6 - I soci sono tenuti al versamento di una quota *associativa annuale*, la cui entità e le cui modalità di pagamento vengono deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo. Le quote sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 - Possono entrare a far parte dell'Associazione persone fisiche, ed Enti *del Terzo settore o senza scopo di lucro*, comunque tutti coloro che abbiano interesse per la musica ed il canto, *nonché per le altre espressioni artistiche di cui l'Associazione si occuperà*, a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Chi aspira a diventare socio, deve presentare domanda al Consiglio Direttivo contenente, oltre a tutte le generalità, la dichiarazione di conoscenza ed accettazione integrale del presente statuto e comunque di tutte le norme che regolano la vita associativa.

Art. 9 - L'accoglimento della domanda di ammissione dei nuovi soci è decisa dal Consiglio Direttivo. *La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.*

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'articolo 13. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 10 - In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate da coloro che esercitano la *responsabilità genitoriale*.

Art. 11 - Il socio deve:

a) versare la quota associativa, la cui entità e le cui modalità di pagamento vengono deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo.

Qualora non ottemperi entro un mese dalla comunicazione della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo, la sua domanda si intenderà annullata e gli eventuali versamenti effettuati verranno trattenuti dall'Associazione stessa;

b) osservare lo statuto e le deliberazioni legalmente prese dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;

c) tenere un comportamento che non contrasti con gli scopi dell'Associazione e non ostacoli il loro perseguimento.

Art. 12 - Il socio ha diritto a:

a) partecipare alle attività musicali, artistiche e culturali dell'Associazione;

b) partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie della Associazione;

c) godere dell'elettorato attivo e passivo;

d) *prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri sociali;*

e) *essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;*

f) *essere rimborsato dalle spese effettivamente sostenute e documentate;*

Art. 13 - La qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione.

Il socio può recedere se in dissenso rispetto alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

La esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:

a) non osservi le disposizioni del presente Statuto o le deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, legalmente prese;

b) commetta, dentro o fuori dall'Associazione, azioni contrastanti con i fini sociali ovvero ritenute disonorevoli;

c) tenga una condotta di ostacolo al buon andamento del sodalizio.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

TITOLO TERZO

Organi Sociali*

Art. 14 - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;

- il Consiglio Direttivo, con le funzioni di Organo di Amministrazione;

L'Assemblea

Art. 15 - La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 aprile di ciascun anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio di previsione per l'anno in corso.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 16 - La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta dal Presidente o dal Consiglio Direttivo oppure dalla metà più uno dei soci che potranno proporre l'Ordine del Giorno.

In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro il termine di 60 (sessanta) giorni.

Art. 17 - L'Assemblea dovrà essere convocata mediante affissione di apposito avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, presso la sede sociale almeno otto giorni prima della data fissata per la convocazione. E' ammessa l'invio di tale comunicazione tramite e-mail all'indirizzo comunicato da ciascun socio.

Art. 18 - Potranno prendere parte alle Assemblee dell'Associazione tutti coloro che sono iscritti, nel libro degli associati in regola con il versamento della quota sociale.

Ciascun associato ha un voto. Ogni socio, avente diritto ad intervenire in Assemblea potrà farsi rappresentare da altro socio, purché non amministratore o dipendente dell'Associazione.

Art. 19 - L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera in seconda istanza sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 20 - Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria verranno assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti in assemblea. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Il Consiglio Direttivo

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea ed è nominato dalla stessa, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri.

Art. 22 - Tutti gli incarichi sociali si intendono esercitati a titolo gratuito. Costituiscono eccezione alla suddetta regola le prestazioni del Direttore Artistico che, richiedendo competenze professionali altamente specializzate e qualificate, sono da considerarsi meritevoli di un compenso stabilito dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.

Il Consiglio Direttivo potrà altresì deliberare compensi per collaborazioni, artistiche e non, di cui l'Associazione possa avvalersi.

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo rimane in carica cinque esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 24 - Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Il Consiglio è convocato dal Presidente con lettera, anche recapitata a mano, almeno cinque giorni prima della data prescelta ed anche tramite invio di e-mail ai componenti, sempre nello stesso termine di almeno cinque giorni prima della data prescelta.

La convocazione deve essere accompagnata dall'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. La comunicazione del Presidente e le riunioni del Consiglio Direttivo possono anche svolgersi per via elettronica e/o multimediale.

Qualora, durante il mandato, vengano a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio Direttivo, si attingerà dalla lista dei non eletti. Quando quella lista è esaurita, il Presidente indice l'Assemblea per l'elezione dei Componenti il Consiglio Direttivo mancanti, i quali restano in carica per il tempo corrispondente a quello mancante all'ordinaria scadenza del Consiglio e sono rieleggibili.

Art. 25 - Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) eleggere, su proposta del Presidente, il Direttore Artistico, *qualora se ne renda necessaria la nomina*;
- b) nominare il Presidente, il vice-presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- c) deliberare sull'ammissione dei soci;
- d) deliberare sulla esclusione dei soci, in conformità a quanto stabilito dagli artt. 10 e 12 del presente statuto;
- e) stabilire l'entità della quota annuale dovuta da ciascun socio;
- f) predisporre il bilancio preventivo e il bilancio o rendiconto consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- g) stabilire le date delle Assemblee dei soci da indire almeno una volta l'anno e convocare, altresì, l'Assemblea qualora lo reputi necessario o venga richiesto dal Presidente o dalla metà più uno dei soci, ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto;
- h) redigere i regolamenti per l'attività sociale;
- i) adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari;
- l) curare l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente

Art. 26

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Art. 27 - Il Presidente:

- a) dirige l'Associazione e ne è il rappresentante legale, nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- b) presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) ha la facoltà di richiedere la convocazione dell'Assemblea;
- d) ha la facoltà di adottare i provvedimenti che si rendano necessari con carattere di urgenza.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Direttore Artistico

Art. 28

Il Direttore Artistico viene eletto dal Consiglio Direttivo e rimarrà in carica per un anno.

La nomina può essere rinnovata per un numero illimitato di mandati.

Per giustificato motivo, il Presidente può richiedere in ogni momento al Consiglio Direttivo di revocare il mandato al Direttore Artistico.

Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Direttore Artistico può ricevere un compenso, stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il ruolo di Direttore Artistico dell'Associazione non è incompatibile con la copertura di altre cariche o incarichi professionali.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di rimuovere dall'incarico il Direttore Artistico da esso nominato qualora:

- sopravvenuti impegni professionali assunti dal Direttore Artistico compromettano la disponibilità del Direttore Artistico nei confronti dell'Associazione;
- il Consiglio Direttivo ritenga, su base motivata e documentata, il Direttore Artistico inadeguato rispetto ai compiti ad esso affidati.

Il Direttore Artistico:

- dirige il Coro e l'Orchestra;
- seleziona i membri del Coro e della Orchestra e individua la composizione del Coro e dell'Orchestra nelle manifestazioni;
- assiste il Consiglio Direttivo nelle decisioni di carattere tecnico musicale formulando proposte ed esprimendo pareri sui problemi che gli vengono sottoposti;
- individua i brani da eseguire nelle manifestazioni alle quali il Coro o l'Orchestra sono chiamati a partecipare;
- esprime parere sulle richieste di esibizioni pubbliche, sulle questioni di carattere musicale;
- coadiuva il Presidente dell'Associazione, anche su specifico incarico, nella gestione dei rapporti esterni sotto il profilo artistico;
- organizza, previo consenso del Consiglio Direttivo, la preparazione, aggiornamento od approfondimento musicale a favore dei membri dell'Associazione;
- predispone un dettagliato progetto artistico e di esibizione, nel quadro delle direttive generali fissate dall'Assemblea, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Direttore Artistico può proporre al Consiglio Direttivo la nomina di eventuali coadiutori-assistenti per l'espletamento delle attività del Coro e della Orchestra, sia sotto il profilo logistico organizzativo che sotto il profilo tecnico-musicale.

La scelta dei collaboratori ed assistenti è unica responsabilità del Direttore Artistico, ed è soggetta a ratifica del Consiglio Direttivo.

Al Direttore Artistico può essere attribuito un compenso fissato dal Consiglio Direttivo, oltre al rimborso delle spese vive sostenute.

Ai collaboratori ed assistenti del Direttore Artistico, salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo, non compete alcun compenso, salvo il rimborso delle spese vive sostenute, autorizzate dal Presidente.

Il Segretario e il Tesoriere

Art. 29 - Il Segretario, che viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, ha i compiti di:

- a) curare la gestione degli affari generali;
- b) dare esecuzione alle deliberazioni del Presidente, del Direttore Artistico e del Consiglio Direttivo;
- c) redigere e conservare i verbali delle riunioni.

Il Tesoriere, che viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, ha i compiti di:

- a) redigere le pratiche di carattere amministrativo e finanziario;
- b) compilare i bilanci annuali da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- c) curare la gestione della cassa dell'Associazione e la tenuta dei libri sociali e contabili;
- d) provvedere alla conservazione delle proprietà dell'Associazione e alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 30 - Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità previa richiesta scritta da presentare al presidente.

Art 31 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 32 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

10

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

TITOLO QUARTO Patrimonio - Scioglimento

Art. 33 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote associative annuali;
- b) beni mobili ed immobili che le pervengano a qualsiasi titolo;
- c) contributi o elargizioni a titolo di liberalità che potranno pervenire da privati, da Enti pubblici territoriali, e da organizzazioni locali e nazionali alle quali l'Associazione eventualmente aderisse;
- d) rendite del patrimonio stesso;
- e) proventi da attività di raccolta fondi;
- f) proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 34 - E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 35 - Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 36 - In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati

TITOLO QUINTO Esercizi - Disposizioni finali

Art. 37 - Gli esercizi associativi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 38 - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibili, alle norme del codice civile.

Letto e approvato

Il Presidente Moreno Pandolfi

Il Segretario Giovanni Casini

